



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i trasporti e il turismo

2011/0438(COD)

21.9.2012

PARERE

della commissione per i trasporti e il turismo

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

Relatore per parere: Eva Lichtenberger

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Gli appalti pubblici svolgono una funzione importante nell'andamento economico complessivo dell'Unione europea. Le autorità pubbliche spendono circa il 18% del PIL dell'UE per beni, lavori e servizi. Dato il volume degli acquisti, gli appalti pubblici possono essere utilizzati come una potente leva per realizzare un mercato unico che promuova una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Gli appalti pubblici svolgono anche un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto sono uno degli strumenti basati sul mercato da usare per conseguire gli obiettivi del miglioramento del clima imprenditoriale e delle condizioni per l'innovazione delle imprese e per promuovere un più ampio ricorso agli appalti pubblici "verdi", favorendo la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio. La strategia Europa 2020 sottolinea, nel contempo, che la politica in materia di appalti pubblici deve garantire l'uso più efficiente dei fondi pubblici e che i mercati degli appalti devono rimanere aperti a livello UE.

Il relatore accoglie positivamente la proposta della Commissione volta ad ammodernare le direttive sugli appalti pubblici. La proposta legislativa dovrebbe tradursi in procedure più semplici e flessibili per le amministrazioni aggiudicatrici e facilitare l'accesso alle imprese, in particolare alle PMI. La revisione della normativa dovrebbe conciliare semplificazione delle norme e procedure solide ed efficaci in materia di criteri di aggiudicazione innovativi e sostenibili, garantendo al tempo stesso un utilizzo maggiore degli appalti pubblici on line (e-procurement).

Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle proprie necessità, ad esempio in caso si opti per criteri di aggiudicazione che comprendono fattori inerenti al processo produttivo.

Il relatore ritiene fermamente che le autorità aggiudicatrici debbano usare come criterio di aggiudicazione quello dell'"offerta economicamente più vantaggiosa e più sostenibile" (most economically advantageous and sustainable tender, MEAST) e scartare il criterio alternativo basato sul "costo più basso". Poiché il MEAST tiene conto anche del prezzo, le autorità aggiudicatrici saranno in grado di effettuare le scelte più adatte alle proprie esigenze specifiche, valutando anche il costo, gli obiettivi sociali strategici, le soluzioni innovative e i criteri sociali e ambientali.

Gli appalti pubblici dovrebbero essere utilizzati quale mezzo per promuovere l'innovazione. Gli acquirenti pubblici devono essere incoraggiati ad acquistare prodotti e servizi innovativi al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Sono necessarie nuove soluzioni e idee innovative in particolare nel campo dei trasporti, e gli appalti pubblici dovrebbero fungere da strumento per rispondere a tali esigenze.

Le considerazioni sul ciclo di vita andrebbero migliorate, inoltre è necessario tenere conto degli effetti sociali ed ambientali sull'intero processo di produzione. Le amministrazioni

aggiudicatrici dovrebbero pertanto disporre di maggiori possibilità per imporre esigenze relative al processo di produzione e non solo al prodotto. Ciò condurrà ad appalti più sostenibili, anche nel settore dei trasporti.

Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche è necessario che gli enti aggiudicatori definiscano specifiche tecniche che tengano conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti. Questo vale in modo particolare nell'ambito del trasporto pubblico e del turismo.

Le disposizioni sui subappalti devono essere rafforzate. L'offerente deve avere l'obbligo di indicare nella sua offerta la quota eventuale dell'appalto che ha intenzione di subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. Inoltre, il contraente principale e tutti i subappaltatori devono poter essere ritenuti responsabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni legislative. È necessario istituire un sistema di controllo che copra tutte le parti della catena di appaltatori.

Il relatore ha presentato una serie di emendamenti concernenti le questioni delineate sopra. In alcuni casi è stato ritenuto necessario eliminare alcune disposizioni proposte dalla Commissione, dato che il relatore ritiene che determinate questioni possano essere affrontate in maniera più efficace nella legislazione nazionale, tenuto conto delle specificità settoriali e regionali, conformemente ai principi di sussidiarietà e di miglioramento della regolamentazione.

Infine, ma non per questo meno importante, il relatore desidera sottolineare la necessità di garantire la certezza giuridica e la coerenza delle direttive sugli appalti pubblici con l'attuale legislazione dell'Unione nel campo dei trasporti e dei servizi postali.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1 **Proposta di direttiva** **Considerando 53**

Testo della Commissione

(53) *Una* cooperazione efficace è *necessaria* per garantire consulenze e prassi coerenti all'interno di ciascuno Stato membro e nell'ambito dell'Unione. Gli organismi designati per il monitoraggio, l'attuazione, il controllo e l'assistenza

Emendamento

(53) *La* cooperazione efficace *e la trasparenza sono necessarie* per garantire consulenze e prassi coerenti all'interno di ciascuno Stato membro e nell'ambito dell'Unione. Gli organismi designati per il monitoraggio, l'attuazione, il controllo e

tecnica dovrebbero essere in grado di condividere informazioni e cooperare. Nello stesso contesto, l'autorità nazionale designata da ciascuno Stato membro *dovrebbero* fungere da punto di contatto privilegiato con i servizi della Commissione per la raccolta dei dati, lo scambio di informazioni e il monitoraggio dell'attuazione della normativa in materia di appalti pubblici dell'Unione.

l'assistenza tecnica dovrebbero essere in grado di condividere informazioni e cooperare. Nello stesso contesto, l'autorità nazionale designata da ciascuno Stato membro *dovrebbe* fungere da punto di contatto privilegiato con i servizi della Commissione per la raccolta dei dati, lo scambio di informazioni e il monitoraggio dell'attuazione della normativa in materia di appalti pubblici dell'Unione.

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22

Testo della Commissione

(22) per "ciclo di vita" si *intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento di un prodotto, allo smantellamento del cantiere a fine lavoro nonché alla conclusione di una prestazione;*

Emendamento

(22) per "ciclo di vita" si *intende la monetizzazione, laddove possibile, dei costi complessivi associati all'appalto pubblico, tra cui i costi di manutenzione e quelli legati all'efficienza delle risorse (anche energetiche), i costi di riciclaggio a fine vita nonché i costi connessi all'impatto sociale quando questi riguardano l'esecuzione del contratto. Possono essere inclusi nella monetizzazione del ciclo di vita anche la progettazione, la pianificazione e l'uso efficienti degli strumenti elettronici. Ai fini dell'appalto pubblico, il ciclo di vita ha inizio al momento dell'acquisto e copre tutto il tempo dei lavori, delle forniture o dei servizi, costituendo parte integrale e indissociabile per calcolare quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa;*

Motivazione

Se da un lato le amministrazioni aggiudicatrici sono responsabili, nell'interesse del contribuente, di garantire il miglior rapporto qualità/prezzo per quanto concerne la soluzione scelta mediante appalto pubblico, facendo sì che essa non abbia un costo globale più elevato per la società o l'ambiente a lungo termine, dall'altro lato tale responsabilità può ragionevolmente iniziare soltanto al momento dell'acquisto.

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

Emendamento

Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile **e deve essere accessibile anche alle persone con disabilità**, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7 – commi 1 e 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché, entro **due anni dalla data di cui all'articolo 92, paragrafo 1, tutte le** procedure di aggiudicazione degli appalti di cui alla presente direttiva siano svolte utilizzando mezzi elettronici di comunicazione, in particolare presentazione per via elettronica, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, entro **il 1° gennaio 2017, almeno il 70% delle** procedure di aggiudicazione degli appalti di cui alla presente direttiva siano svolte utilizzando mezzi elettronici di comunicazione, in particolare presentazione per via elettronica, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 1° gennaio 2020, tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui alla presente direttiva siano svolte utilizzando mezzi elettronici di comunicazione, in particolare presentazione per via elettronica, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

Motivazione

Tale approccio in due fasi è considerato un obiettivo più realistico rispetto a quello proposto dalla Commissione, e concede alle amministrazioni aggiudicatrici tempo sufficiente per la pianificazione e l'attuazione.

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente articolo per "interessi privati" si intendono quelli familiari, affettivi, economici o politici, oppure altri interessi comuni con i candidati o gli offerenti, compresi gli interessi professionali confliggenti.

soppresso

Motivazione

Questo aspetto può essere affrontato in modo più efficace nel quadro della legislazione nazionale.

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) che il personale di cui al paragrafo 2, lettera a), sia tenuto a comunicare ogni conflitto di interesse in relazione a uno qualsiasi dei candidati o degli offerenti non appena ne venga a conoscenza, al fine di consentire all'amministrazione aggiudicatrice di adottare misure correttive;

soppressa

Motivazione

Questo aspetto può essere affrontato in modo più efficace nel quadro della legislazione nazionale.

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di conflitto d'interessi, l'amministrazione aggiudicatrice adotta

In caso di conflitto d'interessi, l'amministrazione aggiudicatrice adotta

misure adeguate. *Tali misure possono includere l'esclusione del membro del personale in questione dalla partecipazione alla procedura di gara in oggetto o la riassegnazione ad altri obblighi e responsabilità. Se i conflitti di interessi non possono essere risolti efficacemente con altri mezzi, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura.*

misure adeguate.

Motivazione

L'esatta natura di tali misure va decisa a livello nazionale.

Emendamento 8 **Proposta di direttiva** **Articolo 21 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Tutte le misure adottate in virtù del presente articolo sono documentate in una relazione unica come previsto all'articolo 85.

Emendamento

soppresso

Emendamento 9 **Proposta di direttiva** **Articolo 22 – alinea**

Testo della Commissione

I candidati sono tenuti, all'inizio della procedura, a fornire una dichiarazione sull'onore che gli offerenti non hanno cercato e non cercheranno di:

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme necessarie per prevenire, individuare e punire in modo efficace i comportamenti illeciti e la distorsione della concorrenza nell'ambito della procedura d'appalto, in particolare nella redazione dei documenti di gara, nella selezione dei candidati e nell'aggiudicazione dell'appalto.

Emendamento 10 **Proposta di direttiva** **Articolo 22 – lettera a**

Testo della Commissione

Emendamento

a) esercitare influenze indebite sul processo decisionale delle amministrazioni aggiudicatrici o l'ottenimento di informazioni riservate che possano conferire loro vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;

soppressa

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 22 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) concludere accordi con altri candidati e offerenti volti a falsare la concorrenza;

soppressa

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 22 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) fornire deliberatamente informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

soppressa

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare una procedura competitiva con negoziato o un dialogo competitivo in uno dei seguenti casi:

Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici possano utilizzare una procedura competitiva con negoziato o un dialogo competitivo, **a condizione che garantiscano la parità di trattamento fra tutti gli offerenti**, in uno

dei seguenti casi:

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non recepire la procedura competitiva con negoziato, il dialogo competitivo e le procedure di partenariato per l'innovazione nell'ordinamento nazionale.

soppresso

Motivazione

La promozione della flessibilità nella scelta delle procedure come pure di prassi innovative nel settore degli appalti rappresenta una priorità chiave nell'esercizio della modernizzazione. Pertanto, il recepimento delle procedure più rilevanti non dovrebbe essere facoltativo ma uniforme in tutti gli Stati membri al fine di garantire condizioni di parità.

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) quando in risposta a una procedura aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna domanda di partecipazione, purché le condizioni iniziali del contratto non siano sostanzialmente modificate e che venga inviata una relazione alla Commissione *o all'organo nazionale di vigilanza di cui all'articolo 84, nel caso in cui essi lo richiedano.*

a) quando in risposta a una procedura aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna domanda di partecipazione, purché le condizioni iniziali del contratto non siano sostanzialmente modificate e che venga inviata una relazione alla Commissione.

Motivazione

L'emendamento è collegato agli emendamenti proposti in relazione all'articolo 84.

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Per tutti gli appalti il cui oggetto è destinato all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per tutti gli appalti il cui oggetto è destinato all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati **indicati nell'avviso di indizione di gara**, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Emendamento

1 bis. Le specifiche tecniche possono inoltre includere, se del caso, requisiti in materia di:

- a) prestazioni, tra cui i livelli delle prestazioni ambientali e climatiche e delle prestazioni in termini di processi produttivi socialmente sostenibili;***
- b) ciclo di vita;***
- c) processi produttivi socialmente sostenibili;***
- d) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione;***
- e) sicurezza o dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, terminologia, simboli, collaudo e metodi di prova, imballaggio, marcatura ed etichettatura, istruzioni per l'uso;***
- f) norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione***

dell'opera, nonché metodi e tecniche di costruzione e ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è in grado di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono.

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, lo svolgimento e l'andamento delle trattative e del dialogo con gli offerenti.

Emendamento

soppressa

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'amministrazione aggiudicatrice può **decidere di** non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, **perlomeno in forma equivalente**, gli obblighi **stabiliti** dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o di diritto ambientale oppure **le** disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

Emendamento

2. L'amministrazione aggiudicatrice può non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi **derivanti** dalla legislazione dell'Unione **o nazionale** in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale, **di norme sanitarie o di sicurezza** o di diritto ambientale, **dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura**, oppure **dalle** disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) se essa ha conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale o di diritto ambientale oppure dalla legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencata nell'allegato XI: La conformità alla legislazione dell'Unione o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se detta conformità avviene in una forma equivalente.

Emendamento

a) se essa ha conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione ***o nazionale*** in materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale, ***di norme sanitarie o di sicurezza*** o di diritto ambientale, ***dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura***, oppure dalla legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencata nell'allegato XI. La conformità alla legislazione dell'Unione o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se detta conformità avviene in una forma equivalente.

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Ogni candidato o offerente che si trova in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione.

Emendamento

Ogni candidato o offerente che si trova in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 2, e 3 può fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità ***o, a seconda dei casi, l'affidabilità del suo subappaltatore***, nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione.

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Il presente articolo si applica alle procedure di subappalto e ai subappaltatori.

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) la conformità agli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione o nazionale in materia di previdenza sociale o di diritto del lavoro, di norme sanitarie o di sicurezza o di diritto ambientale, dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura, oppure dalle disposizioni di diritto internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Il presente articolo si applica alle procedure di subappalto e ai subappaltatori.

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante una o più referenze elencate nell'allegato XIV, *parte I*.

Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, *nonché del rispetto degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione o nazionale in materia di previdenza sociale o di diritto del lavoro, di norme sanitarie o di sicurezza o di diritto ambientale come pure dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura*, può essere fornita mediante una

o più referenze elencate nell'allegato XIV.

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è *uno dei seguenti*:

Emendamento

Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per assegnare gli appalti pubblici è ***quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e più sostenibile***.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) offerta economicamente più vantaggiosa

Emendamento

soppressa

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) costo più basso.

Emendamento

soppressa

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo;

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, *può essere considerata* l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, **con la conseguenza che**, in seguito all'aggiudicazione del contratto, **tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscono** un'organizzazione e una qualità equivalenti;

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a) qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità **per le persone con disabilità**, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo;

Emendamento

b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, *possono essere considerate* l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione; **le sostituzioni di personale effettuate** in seguito all'aggiudicazione del contratto **garantiscono** un'organizzazione e una qualità equivalenti **e sono notificate all'amministrazione aggiudicatrice**;

Emendamento

3 bis. I criteri di aggiudicazione garantiscono una concorrenza effettiva e leale e sono accompagnati da requisiti che consentono all'amministrazione aggiudicatrice l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti, al fine di determinare se questi ultimi soddisfano i criteri di aggiudicazione.

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 69 – titolo

Testo della Commissione

Offerte anormalmente basse

Emendamento

Prezzo dell'offerta

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi applicati, *se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni *dettagliate* sul prezzo o sui costi applicati *alla loro offerta*.

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 50% inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti

Emendamento

soppressa

Motivazione

Questo aspetto può essere affrontato in modo più efficace nel quadro della legislazione nazionale, tenendo conto delle specificità settoriali e regionali.

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 20% inferiore al prezzo o ai costi della seconda offerta più bassa;

Emendamento

soppressa

Motivazione

Questo aspetto può essere affrontato in modo più efficace nel quadro della legislazione nazionale, tenendo conto delle specificità settoriali e regionali.

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) sono state presentate almeno cinque offerte.

soppressa

Motivazione

Questo aspetto può essere affrontato in modo più efficace nel quadro della legislazione nazionale, tenendo conto delle specificità settoriali e regionali.

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quando le offerte appaiono anormalmente basse *per altri motivi*, le amministrazioni aggiudicatrici *possono chiedere* spiegazioni *di questi altri motivi*.

2. Quando le offerte appaiono anormalmente basse, le amministrazioni aggiudicatrici, *prima di respingere un'offerta, chiedono* spiegazioni *supplementari*.

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o *le* disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto

L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione *e nazionale* in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale, *di norme sanitarie o di sicurezza* o di diritto ambientale, *dai contratti collettivi che si*

ambientale elencate nell'allegato XI.

applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura o dalle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere *o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere* all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

Emendamento

1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. ***Ogni modifica nella catena del subappalto e ogni nuovo subappaltatore sono comunicati senza indugio all'amministrazione aggiudicatrice.***

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'autorità aggiudicatrice *trasferisca* i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale. ***In tal caso, gli Stati membri mettono in atto idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti.*** Gli accordi su questa modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.

Emendamento

2. Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'autorità aggiudicatrice ***possa, in casi debitamente giustificati, trasferire*** i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale. Gli accordi su questa modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.

Motivazione

La direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i

ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applicherà (a partire dal marzo 2013) alle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni come pure alle transazioni da impresa a impresa (B2B).

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 72 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nel primo appalto, avrebbero consentito la selezione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o avrebbero consentito l'aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente;

soppressa

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 72 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere espresso in termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando il suo valore non supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è inferiore al 5% del prezzo del contratto iniziale, sempre che la modifica non alteri la natura globale del contratto. In caso di numerose modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo delle successive modifiche.

soppresso

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 84

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 84

soppresso

Vigilanza pubblica

1. Gli Stati membri designano un organo unico indipendente responsabile della vigilanza e del coordinamento delle attività di attuazione (di seguito "l'organo di vigilanza") e ne informano la Commissione.

Tutte le amministrazioni giudicatrici sono soggette a tale vigilanza.

2. Le autorità competenti coinvolte nelle attività di attuazione sono organizzate in modo tale da evitare conflitti di interessi. Il sistema di vigilanza pubblica è trasparente. A tal fine, vengono pubblicati tutti i documenti di orientamento ed i pareri, nonché una relazione annuale che illustra l'attuazione e l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva.

La relazione annuale contiene:

a) l'indicazione del tasso di successo delle piccole e medie imprese negli appalti pubblici; se tale percentuale è inferiore al 50% in termini di valore degli appalti aggiudicati alle PMI, la relazione fornisce un'analisi dei motivi;

b) una panoramica globale sull'attuazione delle politiche in materia di appalti pubblici sostenibili, tra cui sulle procedure che tengono conto di considerazioni relative alla protezione dell'ambiente e all'inclusione sociale, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, o che favoriscono l'innovazione;

c) informazioni sul monitoraggio e sul seguito di violazioni delle norme in materia di aggiudicazioni degli appalti che incidono sul bilancio dell'Unione conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo;

d) dati centralizzati sui casi segnalati di frode, corruzione, conflitto di interessi e di altre gravi irregolarità nel settore degli appalti pubblici, comprese quelle riguardanti progetti cofinanziati dal

bilancio dell'Unione.

3. L'organo di vigilanza è responsabile di quanto segue:

a) controllare l'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e delle relative pratiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, in particolare delle centrali di committenza;

b) fornire consulenze legali alle amministrazioni aggiudicatrici in merito all'interpretazione delle norme e dei principi sugli appalti pubblici nonché all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici;

c) emettere pareri di propria iniziativa e orientamenti su questioni di interesse generale relative all'interpretazione e all'applicazione delle normative sugli appalti pubblici, sulle questioni e su problemi sistemici ricorrenti relativi all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, alla luce delle disposizioni della presente direttiva e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

d) istituire e applicare sistemi di segnalazione del rischio ("red flag") globali e che possono dare luogo ad azioni giudiziarie – intesi a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti;

e) richiamare l'attenzione delle istituzioni nazionali competenti, comprese le autorità competenti in materia di audit, sulle particolari violazioni constatate e sui problemi di tipo sistemico;

f) esaminare reclami provenienti da cittadini e imprese sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici e trasmetterne l'analisi alle competenti amministrazioni aggiudicatrici che hanno l'obbligo di tenerne conto nelle loro decisioni o, qualora ciò non

avvenisse, di motivarne le ragioni;

g) controllare le decisioni adottate dai giudici e dalle autorità nazionali a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla base dell'articolo 267 del trattato o delle conclusioni della Corte dei conti europea che accertano violazioni delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici relative ai progetti cofinanziati dall'Unione, l'organo di vigilanza riferisce all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ogni violazione della procedure dell'Unione in materia di appalti se dette violazioni sono relative a contratti direttamente o indirettamente finanziati dall'Unione.

Le funzioni di cui al punto e) lasciano impregiudicati i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale o dal regime istituito sulla base della direttiva 89/665/CEE.

Gli Stati membri abilitano l'organo di vigilanza ad adire la giurisdizione competente, ai sensi della legislazione nazionale, per il riesame delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici su una violazione constatata durante la sua attività di monitoraggio e di consulenza giuridica.

4. Fatte salve le procedure generali e i metodi di lavoro fissati dalla Commissione per le sue comunicazioni e per i suoi contatti con gli Stati membri, l'organo di vigilanza funge da punto di contatto specifico per la Commissione quando controlla l'applicazione del diritto dell'Unione e l'esecuzione del bilancio dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso riferisce alla Commissione ogni violazione della presente direttiva in materia di procedure di appalto per l'aggiudicazione dei contratti direttamente o indirettamente finanziati dall'Unione.

La Commissione può, in particolare, deferire all'organo di vigilanza il trattamento dei singoli casi in cui il contratto non è ancora concluso o in cui può ancora essere esperita una procedura di ricorso. Essa può altresì affidare all'organo di vigilanza l'incarico di svolgere le attività di monitoraggio necessarie per garantire l'applicazione delle misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare per porre rimedio ad una violazione delle norme e dei principi dell'Unione in materia di appalti pubblici accertata dalla Commissione.

La Commissione può chiedere all'organo di vigilanza di analizzare presunte violazioni delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici che riguardino progetti cofinanziati con il bilancio dell'Unione. La Commissione può incaricare l'organo di vigilanza di seguire determinati casi e di garantire che siano adottati dalle competenti autorità nazionali idonei provvedimenti in caso di violazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici relative a progetti cofinanziati; dette autorità nazionali saranno obbligate a seguire le istruzioni dell'organo di vigilanza.

5. Le attività di indagine e di esecuzione svolte dall'organo di vigilanza per garantire che le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici rispettino la presente direttiva e i principi generali del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sostituisce né pregiudica il ruolo istituzionale della Commissione in quanto custode del trattato. Quando la Commissione decide di deferire l'esame di un caso individuale ai sensi del paragrafo 4, essa mantiene la facoltà di intervenire conformemente ai poteri ad essa conferiti dal trattato.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono all'organo nazionale di vigilanza il testo completo di tutti i contratti conclusi aventi un valore pari o

superiore a

a) 1 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di forniture o di servizi:

b) 10 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di lavori.

7. Fatta salva la legislazione nazionale in materia di accesso alle informazioni e ai sensi della normativa nazionale e dell'UE in materia di protezione dei dati, l'organo di vigilanza, su presentazione di richiesta scritta, dà accesso gratuito, illimitato e diretto ai contratti conclusi di cui al paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei contratti può venire negato qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

L'accesso alle parti che possono essere divulgate viene dato entro un termine ragionevole e non oltre 45 giorni dalla data della richiesta.

I richiedenti che presentino una richiesta di accesso a un contratto non sono tenuti a dimostrare alcun interesse diretto o indiretto in relazione a quel contratto particolare. Il destinatario delle informazioni può renderle pubbliche.

8. Una sintesi di tutte le attività svolte dall'organo di vigilanza in conformità con i paragrafi da 1 a 7 è incluso nella relazione annuale di cui al paragrafo 2.

Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli organi *istituiti o designati a norma dell'articolo 84* trasmettono annualmente

Emendamento

1. Gli organi *competenti degli Stati membri* trasmettono annualmente alla

alla Commissione, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione di attuazione e statistica sulla base di un modello uniforme.

Commissione, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione di attuazione e statistica sulla base di un modello uniforme.

Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 89 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di poteri di cui *all'articolo 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 e 86*, è conferita alla Commissione per ***una durata indeterminata*** a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

2. La delega di poteri di cui *agli articoli 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 e 86* è conferita alla Commissione per ***un periodo di cinque anni*** a decorrere dal [data di entrata in vigore della direttiva]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

Emendamento 46
Proposta di direttiva
Allegato XIV – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) certificati o dichiarazioni idonei al fine di provare il rispetto delle norme di previdenza sociale, di diritto del lavoro, sanitarie, di sicurezza o ambientali definite dalla legislazione dell'Unione e nazionale e dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura;

PROCEDURA

Titolo	Aggiudicazione di appalti pubblici	
Riferimenti	COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 17.1.2012	
Parere espresso da Annuncio in Aula	TRAN 17.1.2012	
Relatore per parere Nomina	Eva Lichtenberger 27.2.2012	
Esame in commissione	10.7.2012	6.9.2012
Approvazione	18.9.2012	
Esito della votazione finale	+: 36	–: 4
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Giommara Uggias, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Spyros Danellis, Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke	